

22. conviene sul fatto che una politica di sicurezza alimentare efficace dell'UE dovrà essere applicata a tutti i prodotti alimentari consumati all'interno dell'Unione europea, e non già limitarsi a quelli che vi sono semplicemente

«prodotti»: è quindi indispensabile attuare controlli generalizzati ed efficaci equivalenti per tutti gli alimenti e i mangimi importati nell'UE.

Bruxelles, 12 aprile 2000.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*
Jos CHABERT

Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97»

(2000/C 226/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97» (COM(1999) 487 def. — COD 99/0204) ⁽¹⁾;

vista la decisione del Consiglio in data 12 novembre 1999 di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto dell'art. 265, primo comma e dell'articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 17 novembre 1999 di incaricare la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale e pesca» della preparazione del parere;

vista la decisione del proprio Presidente, in data 6 gennaio 2000, di nominare Sir Simon Day (Membro del Consiglio della Contea di Devon, UK/EPP) Relatore generale per l'elaborazione del parere in materia, conformemente al disposto dell'art. 39 del Regolamento interno del Comitato delle regioni;

visto il progetto di parere (CdR 525/99 riv. 1) adottato dalla Commissione 2 il 24 febbraio 2000 (Relatore generale: Sir Simon Day),

ha adottato (all'unanimità) il 12 aprile 2000, nel corso della 33ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Contesto

1.1. La crisi della BSE e altre preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare hanno suscitato crescenti pressioni da parte degli ambienti politici e dei consumatori per la realizzazione di sistemi di etichettatura che consentano la ricostruzione della storia dei prodotti lungo tutta la catena alimentare, fino all'azienda agricola di provenienza, e che forniscano, in particolare, garanzie verificabili circa l'origine sicura delle carni bovine.

1.2. In risposta, la Commissione ha introdotto, nel 1998, un sistema di etichettatura delle carni bovine mediante Regolamento (CE) n. 820/97 ⁽²⁾ del Consiglio. Con la previa approvazione da parte di tale sistema, si intende sostenere qualsiasi reclamo da parte dell'acquirente circa l'origine, le caratteristiche e le condizioni di produzione delle carni bovine fresche o congelate, il che presuppone l'esistenza di un sistema di verifica. L'approvazione non è invece necessaria quando l'etichetta reca soltanto informazioni di base per il consumatore relative al prezzo e al taglio.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1).

⁽¹⁾ GU C 376E del 28.12.1999, pag. 42.

1.3. Il sistema attuale è stato sempre considerato una misura transitoria, in attesa dell'introduzione di un sistema obbligatorio. La sua scadenza era stata fissata al 31 dicembre 1999. All'atto pratico non è stato possibile giungere a un accordo circa le misure obbligatorie proposte e il Consiglio ha prorogato il sistema facoltativo fino al 31 agosto 2000, in attesa di un accordo atto a consentirne la sostituzione, a questa data, mediante misure obbligatorie. Frattanto, al fine di evitare un vuoto giuridico, alle carni bovine saranno applicati i regolamenti comunitari generali che disciplinano l'etichettatura degli alimenti.

2. Le proposte della Commissione

2.1. L'introduzione dell'etichettatura obbligatoria delle carni bovine dovrebbe avvenire in due fasi.

2.1.1. Prima fase — A decorrere dal 1° settembre 2000, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine fresche o congelate dovranno riportare nell'etichetta le seguenti indicazioni:

- codice per la rintracciabilità di ogni singolo animale, che può consistere nel numero di identificazione (marchio auricolare) del capo da cui proviene la carne oppure in un numero relativo a una partita di bestiame;
- regione, Stato membro o paese terzo in cui sono ubicati il macello e l'impianto di disossamento;
- numero di approvazione del macello e dell'impianto di disossamento;
- data della macellazione;
- categoria dell'animale (bue, manzo, giovenca);
- periodo minimo ideale di frollatura.

2.1.2. Seconda fase — A decorrere dal 1° gennaio 2003, le etichette dovranno recare le seguenti indicazioni:

- Stato membro, regione o azienda o paese terzo di nascita;
- Stato membro, regione o azienda o paese terzo in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
- Stato membro, regione o azienda o paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;
- Stato membro, regione o azienda o paese terzo in cui è stato effettuato il disossamento.

2.2. La proposta della Commissione europea prevede:

- l'obbligo per gli Stati membri di attuare delle misure di controllo,

- lo scambio di informazioni tra Stati membri,
- un dispositivo complementare di controllo realizzato dalla Commissione europea.

La proposta consentirebbe anche definizioni geografiche più ampie da utilizzarsi ad esempio quando tutte le diverse situazioni su esposte si verificano:

- in uno o più Stati membri, nel qual caso si può indicare «Origine: CE»,
- in un paese terzo e nella CE, nel qual caso si può indicare «Origine: CE e non CE»,
- in uno o più paesi terzi, nel qual caso si può indicare «Origine: non CE».

3. Necessità di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine

3.1. Il Comitato accoglie con favore e si ripropone di accordare un seguito positivo alla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio volta ad introdurre un regolamento che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine.

3.2. Tale sistema consentirebbe infatti:

- da un lato, di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla sicurezza degli alimenti di cui si cibano. L'esigenza di trasparenza espressa sia a livello locale che a livello nazionale deve avere un seguito a livello europeo;
- dall'altro, di predisporre un quadro preciso per i grandi impianti di allevamento, i piccoli allevatori, e le imprese del commercio e della trasformazione, colpiti dall'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di tali carni. Tale instabilità, che fa seguito alla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, verrebbe così ridotta.

3.3. Ovunque in Europa, i consumatori manifestano la medesima voglia di trasparenza per quanto riguarda i prodotti alimentari e, in particolare, le carni bovine. Per questo motivo, il Comitato ritiene necessaria un'azione al riguardo a livello comunitario, nella convinzione che nessuno Stato abbia il diritto di esimersi dal prendere provvedimenti intesi a garantire la sicurezza alimentare dei propri cittadini.

3.4. Per rendere più trasparente per il consumatore la procedura di etichettatura, le indicazioni obbligatorie vanno ridotte all'essenziale. In tale contesto bisognerebbe rinunciare alle indicazioni riguardanti il «numero di approvazione del macello e dell'impianto di disossamento» e il «periodo minimo ideale di frollatura», dato che queste non permettono un maggior livello di trasparenza per il consumatore.

3.5. La seconda fase dell'identificazione obbligatoria andrebbe se possibile realizzata contemporaneamente alla prima fase. Il periodo transitorio previsto andrebbe perlomeno ridotto di un anno al 1° gennaio 2002.

3.6. In base alle esperienze positive compiute con l'identificazione facoltativa, anche in avvenire dovrebbero essere possibili controlli sistematici da parte di imprese di verifica certificate. Negli Stati membri interessati i controlli da parte delle autorità pubbliche potrebbero così limitarsi ad un controllo delle imprese di verifica e dei controlli previsti per i prodotti alimentari.

4. Indicazioni per rassicurare i consumatori e per rimediare ad una eventuale contaminazione

4.1. «Per permettere ai consumatori europei di recuperare la piena fiducia nella qualità sanitaria delle carni bovine loro proposte, è necessario fornire il maggior numero di indicazioni possibile e con il massimo grado di precisione raggiungibile. Pertanto non è possibile condividere la proposta del Parlamento e del Consiglio in quanto permette l'identificazione degli animali a gruppi o lotti, ed inoltre consente l'uso di termini generici quali "Origine: CE" oppure "Origine: non CE". Tali indicazioni, sul singolo animale e sull'origine determinata, non sono utili solo ai consumatori, risultano anzi indispensabili per permettere il ritiro dei prodotti contaminati in caso di emergenza sanitaria.»

4.2. Risulta pertanto importante:

- che il sistema definito nella proposta di regolamento si applichi nel modo più ampio possibile, evitando eccezioni ed esenzioni: è necessario raggiungere uno standard di qualità e di «sicurezza» per tutta la carne bovina prodotta nell'intera Unione europea.
- che le indicazioni fornite al consumatore gli permettano di sapere cosa compra e da dove provenga la carne. Ciò verrebbe garantito indicando, ad esempio, il luogo di nascita, allevamento, ingrasso o alimentazione e di macellazione dell'animale.

4.3. In quanto organo vicino alle realtà locali e regionali, il Comitato desidera riaffermare, come già avvenuto in precedenza su temi diversi dalle carni bovine, e recentemente con il parere del 18 novembre in merito alla Comunicazione della Commissione «Piano d'azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001» (CdR 181/99 def.), che la sua priorità rimane sempre la sicurezza dei consumatori.

5. Conclusioni

5.1. Il Comitato delle regioni approva il principio del sistema di identificazione e registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. I dati riportati sull'etichetta dovrebbero limitarsi ad informazioni necessarie, fattibili e rilevanti per il consumatore. Nella prima fase dell'etichettatura obbligatoria (1° settembre 2000) si può rinunciare ai dati relativi alla categoria dell'animale e al periodo minimo di frollatura. È ad ogni modo indispensabile avere la possibilità di conoscere la regione in cui l'animale è nato, è stato allevato e ingrassato, nonché il luogo della macellazione.

5.2. Il Comitato ritiene tuttavia che l'etichettatura obbligatoria dovrebbe continuare ad essere applicata sulla base di sistemi autorizzati. Si dovrebbe inoltre continuare a ricorrere a organismi privati di controllo.

5.3. Sottolinea la necessità di ridare fiducia ai consumatori ed ai produttori di carni bovine tramite un quadro trasparente e globale fissato a livello comunitario, che risponda all'esigenza generale dei consumatori di disporre di informazioni estremamente precise sull'origine e sulle garanzie di sicurezza degli alimenti di cui si nutrono.

Il Comitato è pertanto dell'avviso che la proposta della Commissione cui si accenna al punto 2.2, secondo capoverso, in merito alla «definizione geografica» della richiesta di dati ed informazioni precise non sia sufficiente e propone che venga indicato il nome del relativo paese terzo, dello Stato membro o della regione interessata.

5.4. Inoltre il Comitato è favorevole all'idea che anche in futuro sarà possibile fornire dati sull'origine della carne bovina che indichino anche la regione, oltre allo Stato membro, anche se non si tratta di dati regionali conformi al Regolamento (CEE) n. 2081/92 (protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine)⁽¹⁾.

5.5. Raccomanda la creazione di detto sistema in tempi quanto più ravvicinati possibile onde attenuare le tensioni attualmente esistenti al riguardo tra taluni Stati membri, tensioni che compromettono il ritorno alla fiducia auspicato tanto dai produttori quanto dai consumatori di carni bovine. Il Comitato ritiene opportuno, nei limiti del possibile, evitare di stabilire fasi diverse per l'applicazione del sistema previsto dal Regolamento.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

Bruxelles, 12 aprile 2000.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*
Jos CHABERT